



società a responsabilità limitata
P.IVA 12912801003
Sede: 00136 roma via duccio galimberti 27
Uffici: 00048 nettuno marina di nettuno box jeanneau
tel. +39 06 8007 9962
info@sailinginitaly.it www.sailinginitaly.it

CONTRATTO DI GESTIONE PER LOCAZIONE IMBARCAZIONE

Il giorno __ del mese di _____ dell'anno _____, in Roma Via Duccio Galimberti 26, tra le parti **Sailing in Italy Charter Srl**, con sede in **Roma Via Duccio Galimberti 27**, Codice Fiscale e Partita IVA e Codice Fiscale **12912801003**, in persona del suo legale rappresentante Sig. **Francesco De Luca**, qui di seguito definita "Gestore" da una parte;

e
la _____, con sede in _____ /__), Via _____, Codice Fiscale e Partita IVA e Codice Fiscale _____, in persona del suo legale rappresentante Sig. _____, qui di seguito definita "Armatore", dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – MANDATO

L'Armatore conferisce al Gestore mandato in esclusiva per l'utilizzo in attività di charter nautico dell'imbarcazione del cantiere _____ modello _____ denominata _____ bandiera **Italiana** (n° iscrizione _____).

Si conviene che il periodo in cui affidare l'imbarcazione al Gestore per la locazione sarà:

|_| 01 Maggio – 30 Settembre |_| annuale

I contratti di locazione saranno stipulati in conformità al contratto allegato in copia alla presente scrittura di cui fanno parte integrante e sostanziale. L'attività di gestione del "booking" sarà effettuata direttamente presso la sede del Gestore.

Il Gestore si impegna ad affidare la conduzione dell'imbarcazione esclusivamente a comandanti in possesso dei requisiti richiesti per la conduzione, assumendosi a tale riguardo ogni responsabilità nei confronti dell'Armatore.

Il listino di riferimento è quello ufficiale del Gestore pubblicato, o da pubblicarsi, all'indirizzo Internet www.sailinginitalycharter.it ed aggiornato annualmente sulla base dell'andamento del mercato.

Sulla base dell'andamento del mercato, in qualsiasi momento, il Gestore potrà apportare modifiche al listino ufficiale previo approvazione dell'Armatore. L'Armatore si impegna a rendersi prontamente disponibile alle eventuali necessarie valutazioni e decisioni in merito. Vale il principio di silenzio uguale assenso. Entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni da formale richiesta di approvazione delle variazioni al listino ufficiale, nel caso di mancata risposta, le variazioni si riterranno a tutti gli effetti approvate.

L'Armatore autorizza il Gestore a praticare sconti dal predetto listino, per particolari azioni promozionali (last-minute, early booking, circoli e scuole di vela, saloni fieristici, periodi di bassa stagione, ecc.), nella misura massima del 30% (trenta per cento). Sconti maggiori dovranno essere autorizzati dall'Armatore.

In accordo le parti convengono che il presente mandato non è cedibile a terzi.

ART. 2 – DURATA

Il presente accordo viene stipulato per la durata di _____ stagioni estive, a far data dal primo verbale di consegna dell'imbarcazione che dovrebbe presumibilmente avvenire entro il _____.

Alla sua naturale scadenza il presente accordo è da intendersi risolto e potrà essere rinnovato solo dietro stipula di altra analoga scrittura privata.

ART. 3 – RECESSO

Non è consentito alle parti il recesso fino alla scadenza del contratto se non con penale di euro _____,000 (_____,00 euro), salvo quanto previsto al successivo art. 4.

ART. 4 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMBARCAZIONE

All'atto della consegna da parte dell'Armatore al Gestore, da effettuarsi presso la Marina di Nettuno (RM), verrà redatto verbale dal quale risulti l'idoneità dell'imbarcazione all'uso previsto e contenente un inventario di tutte le attrezzature, accessori e arredi presenti a bordo e affidati al Gestore. Analogo verbale verrà redatto all'atto della riconsegna dell'imbarcazione all'Armatore da effettuarsi presso

la Marina di Nettuno (RM) o altre località da definirsi di comune accordo, alla fine del mandato per la constatazione della integrità e corrispondenza di quanto consegnato salvo il normale consumo d'uso.

Nel corso del periodo considerato (vedi art. 2) spetterà al Gestore, curare le operazioni di consegna/riconsegna dell'imbarcazione al cliente.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, durante il periodo di affidamento, sarà a cura del Gestore ad eccezione dei costi di acquisto di ricambi, materiali di consumo e spese di qualsiasi tipo che saranno contabilizzati e scomputati sui proventi di gestione lordi. Essa comprenderà:

- sostituzione totale dell'olio, filtri olio e gasolio, ogni 200 ore di moto
- pulizia interna delle cabine, della dinette, dei bagni, della sentina, dei legni delle tappezzerie con prodotti specifici e disinfettanti
- pulizia dei fuochi in acciaio inox e frigorifero
- controllo dei serbatoi acqua, pulizia circuito alimentazione e filtri
- controllo di tutte le prese e scarichi a mare
- controllo del circuito di alimentazione del gasolio al motore, compresi filtri
- controllo di tutto l'impianto elettrico, quadro, corpi illuminanti, radio, etc.
- lavaggio barca, parti in teak (con appositi detergenti), cappottina paraspruzzi, etc.
- controllo vele, opera morta, opera viva
- pulizia acciai e draglie
- lavaggio cime, scotte e drizze

Oltre a tutto quanto non menzionato ma che si renda necessario per la perfetta efficienza dell'imbarcazione.

ART. 6– LIMITAZIONI ALLA LOCAZIONE

Il Gestore si impegna a non locare l'imbarcazione per regate e/o eventi agonistici salvo autorizzazione specifica dell'Armatore.

ART. 7– DANNI E ASSICURAZIONI

Al fine della locazione l'Armatore provvede ad assicurare l'imbarcazione con polizza R.C., terzi trasportati ed anche contro tutti i rischi all'imbarcazione stessa (corpi), inclusi noleggio e locazione. La riparazione dei danni, i cui importi siano inferiori al limite di franchigia assicurativa, che non dovrà comunque superare la cifra di € 3.000,-- (euro tremila) sarà a carico dell'Armatore che utilizzerà gli importi prelevati dalla cauzione del Locatario. Il Gestore è sin d'ora autorizzato a rivalersi sul Locatario.

Nel caso di danni, il cui importo sia superiore al limite di franchigia, il Gestore provvederà a trattenere l'importo dalla cauzione rilasciata dal cliente e a versarla all'Armatore unitamente alla documentazione necessaria per la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice che sarà a cura dell'Armatore. Eventuali anticipazioni necessarie alla riparazione del danno, nelle more della liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice, saranno anticipate dall'Armatore.

ART. 8– COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione saranno contabilizzati e scomputati sui proventi di gestione lordi, sono:

- ormeggi nel periodo di affidamento;
- alaggio, varo e antivegetativa carena;
- tagliando motori;
- assicurazioni Corpi ed RC anche del tender;
- materiali di consumo (es: olio motore, carburante, cinghie, lampadine, cime usurate, etc.);
- spese di pulizia;
- trasferimenti.

Ogni altro costo, in particolare la manutenzione straordinaria ed evolutiva e quella dovuta alla normale usura e all'invecchiamento, sarà anticipato dall'Armatore. Per il periodo di affidamento l'Armatore per lavori di carattere straordinario o evolutivo dovrà essere messo a conoscenza del preventivo di spesa e autorizzarlo per iscritto, prima che il Gestore esegua quanto necessario per il mantenimento

dell'imbarcazione in perfetta efficienza, completamente attrezzata per l'attività e rispondente alle norme di sicurezza.

ART. 9 - CLAUSOLA DI ESCLUSIVO

L'Armatore, nel mese di novembre di ogni anno, al termine della stagione, si impegna a trasferire al Gestore, che avrà provveduto alla regolare fatturazione, il XX% (*Nota: percentuale variabile a seconda del tipo di imbarcazione ad. esempio catamarano o monoscafo, della vetustà ad. esempio nuova o usata, del periodo riservato all'uso esclusivo dell'armatore*), del saldo tra gli incassi delle locazioni e le spese tutte sostenute di cui ai precedenti artt. 5 e 8, compresi tra le spese i costi delle commissioni di agenzia e brokeraggio.

Nel caso in cui l'Armatore, previa autorizzazione del Gestore, utilizzasse l'imbarcazione all'interno del periodo di affidamento, anche in periodi in cui la stessa risulti non locata, è tenuto a consegnarla nell'ora e luogo stabiliti per la locazione successiva in perfette condizioni pronta alla consegna al cliente e nulla sarà dovuto al Gestore stesso. In caso di mancata riconsegna dell'imbarcazione per qualsiasi causa, anche non imputabile all'Armatore, esclusi i casi previsti dal successivo art. 10, sarà dovuta al Gestore una somma pari al doppio dell'importo della locazione persa, salvo i maggiori danni subiti dal Gestore e dovuti al cliente per la mancata consegna. Analoghi impegni, oneri e penali saranno dovuti da parte del Gestore nel caso di uso nei suddetti periodi.

ART. 10 – AVARIA O PERDITA

Nel caso l'imbarcazione non potesse essere locata per motivi non dipendenti dall'Armatore o dal Gestore (es: incendio, furto, avaria strutturale, etc.), nulla sarà dovuto a nessuna delle parti del contratto. Il Gestore è altresì autorizzato, in tali casi, a trattenere sui versamenti ancora non eseguiti all'Armatore per le locazioni successive le somme da restituire ai clienti per le mancate locazioni derivanti dalla indisponibilità dell'imbarcazione di cui al presente articolo.

Qualora le somme delle locazioni fossero già state trasferite all'Armatore questi si impegna alla restituzione entro 20 giorni dalla denuncia dell'evento.

Nel caso di perdita totale dell'imbarcazione il presente mandato si intenderà automaticamente revocato ed all'Armatore sarà dovuto esclusivamente il compenso percentuale sino ad allora maturato, detratti eventuali importi derivanti al Gestore a causa della predetta perdita totale (es: costi di recupero, etc.).

ART. 11 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente contratto, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme del Codice Civile.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente mandato le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

ART. 13 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini fiscali si dà atto che i corrispettivi tutti qui previsti sconteranno l'IVA, onde la registrazione del presente contratto è a tassa fissa.

Il Gestore

L'Armatore

Si approvano specificatamente ai particolari effetti dell'art. 1341 CC comma 2° oltre ad ogni altro effetto di legge le clausole di cui agli articoli: 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13.

Il Gestore

L'Armatore